

quale comprenderà le riunioni, che dovevano farsi de' luoghi usurpati dai veneziani, e sarebbe in piacere e conforme ai diritti dell' investito.

VII. Che se i veneziani tireranno i turchi nella cristianità, la lega fatta contro di loro sarà altresì riputata esser fatta contra gli infedeli (1).

VIII. Che le potenze contraenti s' impegneranno specialmente nella difesa della santa Sede, e nel farle portare tutto quel rispetto, che l' è dovuto.

IX. Che chiunque volesse essere compreso nel trattato, sia tenuto a ratificarlo nel termine di due mesi.

X. Che niuna finalmente delle potenze contraenti potesse fare nè pace nè tregua coi veneziani, senza il consenso di tutte le altre. — Condizione, che que' monarchi erano tanto esatti a mettere nei trattati di alleanza, quanto mostravansi poi negligenti nell' osservarla.

Ed ecco tutta, per così dire, l' Europa armata contro la sola Venezia. Al quale proposito, scrive eruditamente il Sismondi (2):

• Per quanto s' adoperassero i potentati a colorire con fallaci argomenti le loro pretese, la cupidigia, la gelosia ed il timore di  
 » avvilitivi paragoni erano i veri motivi, che gl' inducevano a dar  
 » di piglio alle armi. Le grandi potenze erano rose dall' invidia  
 » veggendo la ricchezza, la prudenza ed i prosperi costanti successi della repubblica di Venezia. Con meno di tre milioni di  
 » sudditi e con un territorio che non pareggiava d' assai la decima  
 » parte della Francia, della Spagna, o della Germania, Venezia si  
 » era sollevata al pari de' più grandi imperi; ella aveva rintuzzati  
 » gli assalti or de' musulmani, or de' francesi, or degli spagnuoli,  
 » or de' tedeschi, senza mai sbigottirsi: il più operoso traffico arricchiva la capitale; tutte le città suddite erano fiorenti per le

(1) Quest' accusa di sollecitare il turco a invadere la cristianità, che si è sempre continuata ad inserire nei manifesti di alcuni principi, era allora indispensabilmente posta in opera contro coloro, il cui nome

volevasi rendere odioso: quasi ch' egli pigliasse le sue risoluzioni sul parere dei principi cristiani.

(2) *Stor. delle repubb. ital.*, tom. XIII, pag. 377.